



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 10

In data 20/04/2016

OGGETTO: RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO EX ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014.

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 17:30 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Nuzzo Gianfranco	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Nadalin Daniele	Consigliere	Assente
Barboni Silvia Giulia	Consigliere	Presente
Romanin Sandro	Consigliere	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
Zamarian Evandro	Consigliere	Presente
Del Sal Mauro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Assente
Cecchetto Marco	Consigliere	Assente
Zirollo Matteo	Consigliere	Presente
Vio Enza	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3

Assiste alla seduta il dott. Androsani Alessandro, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO EX ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale, è stato provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal Comune, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, con anche l'autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni stesse;
- dalla ricognizione effettuata con tale atto, emergeva che il Comune deteneva le partecipazioni sotto riportate:

BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;

CAIBT S.p.A.;

A.S.V.O. S.p.A.;

A.T.V.O. S.p.A.,

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.;

REST'ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L.;

RESIDENZA VENEZIANA S.R.L.;

C.E.V.(Consorzio Energia Veneto);

SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. – SOCIETA' UNI PERSONALE;

VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE – V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.;

- in considerazione della finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende di cui sopra, veniva stabilito di mantenere la partecipazione nelle seguenti aziende:

A.S.V.O. S.P.A., V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., CAIBT S.P.A., A.T.V.O. S.P.A., SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., BIBIONE SPIAGGIA S.R.L., in quanto svolgenti attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produttive di servizi di interesse generale, nonché di procedere alla dismissione delle quote nelle seguenti aziende:

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L., REST'ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L., RESIDENZA VENEZIANA S.R.L., C.E.V., perché non più funzionali alle finalità dell'Ente;

Visto il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, indicando altresì i criteri generali, cui ispirare tale processo:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero di dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Visto altresì il comma 612 della Legge di Stabilità di cui sopra a mente del *quale I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#);*

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 13 dd. 24-3-2015, recante “Piano razionalizzazione partecipate e dismissione della partecipazione comunale nella società Residenza Veneziana Srl”, con la quale è stato

deliberato:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/14, il piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni stabilendo di mantenere le partecipazioni comunali nelle seguenti società aventi finalità strettamente istituzionali e produttive di servizi di interesse generale:
 - *BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;
 - *CAIBT Patrimonio S.p.A.;
 - *A.S.V.O. S.p.A.;
 - *VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE – *V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
 - *A.T.V.O. S.P.A.
 - *SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. – SOCIETA' UNI PERSONALE
 - *LTA S.R.L.
2. di dare atto che le società NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. e REST'ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L. sono in liquidazione;
3. di dare indicazione ai rappresentanti comunali all'interno delle società partecipate dal Comune, affinché uniformino la propria attività al perseguimento della sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza;
4. di procedere alla cessione della partecipazione del Comune di San Michele al Tagliamento nella Società "Residenza Veneziana S.r.l.", nella misura del 3%, al prezzo di cessione non inferiore a quanto risulta dalla perizia di stima della Dott.ssa Silvia Sartori, pari ad € 27.346,00, a favore di ATER Venezia;

Dato atto che la deliberazione consiliare appena sopra citata è stata trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti Veneto, con nota prot. 9169 dd. 2-4-2015, ed è pubblicata nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente, Enti controllati, al seguente link <http://www.comunesanmichele.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1224>;

Vista la relazione sui risultati conseguiti, ex art. 1, comma 612, della L. 190/2014, sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario generale, trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n. 11264 dd. 14.04.2016, allegato parte integrante al presente provvedimento, i cui allegati sono depositati agli atti del Servizio Segreteria, con la quale si comunica:

- l'avvenuta cessione delle quote dell'ente di Residenza Veneziana Srl a favore di ATER Venezia;
- si forniscono aggiornamenti in merito allo stato delle fasi di liquidazioni relative a Nuova Pramaggiore Srl e Rest'Arte Alvisopoli Scarl;

Visto che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs, n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del Segretario Generale e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Atteso che la proposta relativa al presente provvedimento è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta dd. 18.04.2016;

Udita la relazione dell'assessore Nuzzo;

Nel corso dell'esposizione dell'assessore Nuzzo, entra il consigliere Teso;

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n. 15;

votanti n. 15;

con voti favorevoli 12 ed astenuti 3 (Del Sal, Teso e Zirollo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di prendere atto della relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione nr. 13/2015;
2. di prendere atto, altresì, che la relazione di cui al punto precedente, è allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e che gli allegati citati nella stessa relazione sono depositati agli atti del Servizio Segreteria;
3. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Segretario generale e dal dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente alla relazione di cui sopra allegata, in modo permanente, oltre che nell'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, nella sezione del sito istituzionale dell'ente, denominata Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti controllati;

prima della votazione esce il consigliere Vio;

con separata votazione

presenti n. 14;

votanti n. 14;

con voti favorevoli 11 ed astenuti 3 (Del Sal, Teso e Zirollo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO EX ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
14/04/2016

Il Segretario Generale
F.TO DR. ALESSANDRO ANDROSONI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO EX ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
18/04/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 20/04/2016 n. 10 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Androni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 03/05/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 22/04/2016

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 22/04/2016

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 22/04/2016

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 22/04/2016 11:53:22

IMPRONTA: 30306266616262633632653461303436363530343964386639643834613437333632616633333532



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL SEGRETARIO GENERALE

San Michele al Tagliamento, 14 aprile 2016

Via PEC a veneto.controllo@corteconticert.it

**Alla Corte dei Conti
Sezione controllo per il Veneto**

Oggetto: relazione risultati piano razionalizzazione società partecipate.

Al fine di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, si rileva come nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, nonché per quanto attiene le partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, l'azione dell'Ente è risultata essere in linea con le indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 13 del 24.03.2015, a riconferma di quanto già deliberato dal Commissario Straordinario, con proprio provvedimento nr. 22 dd, 30-12-2010 (allegati 1 e 2).

Viene, infatti, confermata la partecipazione comunale nelle seguenti società:

- Bibione Spiaggia srl, che opera in un settore definito strategico per l'Ente;
- CAIBT Patrimonio spa, LTA spa, che svolgono e gestiscono un servizio essenziale ai fini istituzionali dell'Ente;
- ASVO spa, VERITAS spa, che svolgono e gestiscono un servizio essenziale ai fini istituzionali dell'Ente;
- ATVO spa, che svolge un servizio ritenuto strategico per l'Ente;
- San Michele Patrimonio e Servizi srl – società unipersonale, che sarà oggetto di verifica in ordine al suo mantenimento dal momento che, pur operando in un settore ritenuto strategico per l'Ente, le nuove previsioni normative potrebbero condurre alla sua liquidazione.

Viene, altresì confermata la dismissione delle quote nelle società Residenza Veneziana Srl, Nuova Pramaggiore Srl (in liquidazione) e Rest'Arte Alvisopoli Scarl (in liquidazione).

Relativamente alla Società Residenza Veneziana srl, si ha che:

- con deliberazione consiliare nr. 96 dd. 28.11.2003 il Consiglio comunale deliberava di acquisire una partecipazione del 3% del capitale sociale della società Residenza Veneziana Srl, pari a n. 33.000 quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 1,00, per un valore complessivo nominale di euro 33.000,00;
- con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, nonché di procedere alla dismissione delle quote in Residenza Veneziana Srl perché non più funzionali alle finalità dell'Ente;
- con nota, prot. n. 3002 del 09.02.2015, ATER Venezia chiedeva di confermare la volontà già espressa dal Comune con la deliberazione del Commissario straordinario appena citata, assunta con i poteri del Consiglio comunale, in ordine alla cessione della quota di proprietà nella Società Residenza Veneziana Srl;



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- alla succitata nota veniva allegata la perizia di stima asseverata il 3 dicembre 2014 dal perito nominato, dott.ssa Silvia Sartori di Venezia, avanti al Notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi di Mestre, nella quale si determinava il valore patrimoniale di Residenza Veneziana S.r.l. in euro 911.545,00 e da cui risultava, pertanto, che il valore della quota della partecipazione di proprietà del Comune era pari ad euro 27.346,00 (a fronte di un valore nominale pari ad euro 33.000,00);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24.3.2015 si è approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/14, il piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni e si è deliberato di procedere, altresì, alla cessione della partecipazione del Comune di San Michele al Tagliamento nella Società "Residenza Veneziana S.r.l.", nella misura del 3%, al prezzo di cessione non inferiore a quanto risulta dalla perizia di stima della dott.ssa Silvia Sartori, pari ad euro 27.346,00, a favore di ATER Venezia;
- il Sindaco, Pasqualino Codognotto, in data 5 agosto 2015, ha sottoscritto la cessione delle quote del Comune di San Michele al Tagliamento di Residenza Veneziana Srl a favore di ATER Venezia al prezzo di euro 27.346,00, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio comunale con proprio provvedimento nr. 13 del 24-3-2015, ricevendo contestualmente un assegno circolare intestato all'ente per la somma pattuita;
- con nota dd. 25-1-2016, ATER Venezia trasmetteva copia dell'atto del notaio dott. Stefano Bandieramonte con il quale è stato provveduto all'acquisto delle quote possedute dagli altri soci di Residenza Veneziana srl, registrato al n. 9897 serie prima, dd. 02-09-2015.

Relativamente a Nuova Pramaggiore Srl:

La fase di liquidazione della società, avviata nel 2012, risulta ancora in corso a causa di una serie di problematiche, come di seguito indicate.

Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 106 dd. 14-11-2001, questo Comune acquisiva una partecipazione nella società Nuova Pramaggiore Srl – da costituirsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, lett. e), del D.lgs. 267/2000, dell'importo di euro 11.362,06 di valore nominale, pari all'1,22% del capitale sociale. In data 19-2-2002 la società veniva formalmente costituita con atto notarile.

La società ha come oggetto sociale:

- *l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero, la valorizzazione, la gestione e la conduzione, in proprio o mediante affidamento, totale o parziale, a soggetti terzi, pubblici e/o privati, per la realizzazione di attività conformi all'oggetto sociale, dell'immobile sito nel Comune di Pramaggiore, sede della mostra dei vini di Pramaggiore e/o di altri immobili idonei alla realizzazione delle attività sociali*

In data 28-1-2003 la società ha acquistato, per l'importo di euro 831.496, l'immobile denominato "MOSTRA NAZIONALE VINI DI PRAMAGGIORE", iscritto in catasto nel Comune di Pramaggiore al foglio 6, mappale 68, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, categoria catastale D8, oltre ad area scoperta di pertinenza.

Con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, nonché di procedere alla dismissione delle quote in Nuova Pramaggiore Srl perché non più funzionali alle finalità dell'Ente.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

La società è stata sciolta in data 6-12-2012, a rogito del Notaio Roberto Cortellazzo di San Michele al Tagliamento, rep. 25.496 e messa in liquidazione, nominando un Collegio di Liquidatori e un Sindaco Unico.

L'immobile, fino al 31-12-2013, risultava iscritto in bilancio per l'importo di euro 1.160.648, al lordo degli ammortamenti. La differenza rispetto al costo di acquisto, di cui sopra, della struttura immobiliare era dovuta non solo ai costi accessori di acquisto, ma anche alle opere di restauro e risanamento conservativo effettuate nell'anno 2007 e da incrementi minori dell'anno 2011.

A fronte della situazione di perdita sistematica della società e nell'ottica di addivenire in tempi brevi alla chiusura della stessa, nell'assemblea dei soci del 8-5-2014, è stato stabilito di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione a terzi dell'immobile di proprietà societaria al fine di consentire il realizzo dello stesso, l'estinzione delle passività e la chiusura della liquidazione, in caso di esito positivo dell'esperimento di vendita.

Detto immobile è stato svalutato per una perdita durevole di valore accertata a seguito di valutazione estimativa eseguita in occasione di procedura ad evidenza pubblica promossa dalla società. In tale occasione, l'immobile è stato valutato in euro 850.000, il che ha comportato una svalutazione del valore contabile di bilancio, di euro 171.240, che è stata iscritta tra gli oneri straordinari non deducibili.

A fronte di questa perizia di stima, predisposta dal tecnico incaricato Arch. Danzo Carmelo, la società ha pubblicato nel mese di giugno 2014 l'avviso per una nuova procedura di alienazione; alla scadenza del 10-7-2014, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse per la partecipazione a detta procedura negoziata di alienazione.

Il Collegio dei liquidatori, in data 24-10-2014, nel corso dell'assemblea appositamente convocata, ha richiamato i soci intervenuti sull'opportunità di chiudere sollecitamente la società ed ha proposto ai soci di valutare l'opportunità di procedere con l'assegnazione ai soci stessi dell'immobile in comproprietà e, quindi, di procedere poi con la chiusura della società.

Nell'assemblea tenutasi in data 10-2-2015, la maggioranza dei soci ha deliberato di procedere con l'operazione di assegnazione dell'immobile e contestuale chiusura della società. In tale sede il Collegio dei Liquidatori ha evidenziato la necessità che i soci provvedessero al versamento pro-quota, al fine di estinguere i debiti sino a quel momento maturati, pari a complessivi euro 85.000 (relazione sullo stato attuale della Società Nuova Pramaggiore Srl del 7-4-2015 a firma del Presidente del Collegio dei liquidatori – d.ssa Silvia Susanna – (allegato 3); relazione sullo stato attuale della società e richiesta di versamento pro quota in data 25-5-2015 – (allegato 4).

Nel corso dell'assemblea svoltasi il 29-5-2015, il socio Provincia di Venezia si era detto disponibile, al fine di procedere con la chiusura della liquidazione, anche ad acquisire le quote sociali dei Comuni che, eventualmente, non dovessero essere assegnatari dell'immobile pro-quota, ad un prezzo di cessione pari ai debiti residui pro-quota a carico dei Comuni stessi. In tale occasione il socio Comune di San Michele al Tagliamento denotava che il valore pro-quota del patrimonio netto fosse superiore al valore pro-quota dei debiti. I liquidatori chiarivano ai soci quanto sarebbe stato non conveniente mantenere l'immobile in una società commerciale esposta anche a procedure concorsuali dei creditori, rispetto ad una assegnazione in comproprietà immobiliare condominiale (allegato 5).



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Il Comune di San Michele al Tagliamento con nota prot. 21380 dd. 14-7-2015 (allegato 6) confermava al Collegio dei Liquidatori ed alla Provincia di Venezia:

- la propria contrarietà all'assegnazione dell'immobile succitato in comodato al Comune di Pramaggiore (ipotesi emersa a seguito dell'assegnazione in comproprietà agli enti soci nel corso delle assemblee sopra citate);
- la volontà di cedere – a favore della Provincia – la propria quota, pari all'1,22 % del capitale sociale, valore nominale 11.362,00 euro, al valore pro-quota dei debiti residui, pari a 1.037,00 euro.

Nel corso dell'assemblea dd. 26-6-2015 si prendeva atto dell'intervenuta scadenza del CPI (certificato prevenzione incendi) dell'immobile, evidenziando come il costo dell'intervento si aggiungeva ai debiti della società e, pertanto, che l'intervento pro quota dei soci si sarebbe reso urgente e indifferibile (allegato 7); infatti con successiva nota dd. 14-10-2015 (via PEC prot. 29557) il Collegio dei Liquidatori comunicava ai soci che la spesa complessiva da sostenere (euro 16.640,32) doveva essere versata entro il 31-10-2015.

In data 18-1-2016 il Collegio dei Liquidatori disponeva una consultazione scritta tra i soci in merito alla possibilità di accogliere la proposta di comodato del Comune di Pramaggiore, con accollo da parte dello stesso dei costi derivanti dai lavori per la messa a norma (così come deliberato da quel Consiglio comunale con provvedimento nr. 10 del 18.5.2015) – allegati 8 e 9.

Il Comune di San Michele al Tagliamento, con nota prot. 3849 datata 9-2-2016 (allegato 10):

- manifestava che il sostenimento di eventuali spese legate al rinnovo del CPI avrebbe rappresentato una incongruenza rispetto a quanto disposto dall'art. 6, co. 19, del D.L. 78/2010;
- evidenziava, altresì, come risultasse parimenti non accoglibile la soluzione prospettata di acquisizione di quota parte dello stabile al proprio patrimonio immobiliare;
- significava che, essendo già stata esperita, andando fallita, una procedura di alienazione dell'immobile ad evidenza pubblica e che non risultando esservi operatori privati interessati all'acquisto di quote societarie, non fosse più procrastinabile la decisione di variare la destinazione d'uso dell'immobile, al fine di chiudere positivamente la procedura di liquidazione societaria (ipotesi già evidenziata dal socio Veneto Agricoltura nel corso delle assemblee sopra riferite).

Analoghe considerazioni venivano formulate dal Commissario Liquidatore di Veneto Agricoltura (allegato 11) con particolare riferimento alla necessità di operare una modifica nella destinazione d'uso dell'immobile, al fine di rendere maggiori le possibilità di vendita sul mercato.

Nel corso dell'ultima assemblea dd. 25-2-2016 (allegato 12) si prendeva atto degli esiti della consultazione scritta in merito all'assegnazione in comodato dell'immobile al Comune di Pramaggiore, il cui esito è stato positivo. In tale sede il socio Comune di San Michele al Tagliamento, dichiarava di non approvare il contratto di comodato, in quanto il vero punto risolutivo della situazione sarebbe stato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile stesso, al fine di incentivarne la vendita. L'assemblea deliberava di approvare il contratto di comodato, ed autorizzava la raccolta di offerte dagli operatori che sarebbero stati contattati dal Sindaco del Comune di Pramaggiore, per poter poi esperire, sulla base di tali offerte, un tentativo di raccolta di offerte migliorative sul mercato.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Relativamente a Rest'Arte Alvisopoli Scarl:

La fase di liquidazione della società, avviata nel 2011, risulta ancora in corso a causa di una serie di problematiche, come di seguito indicate.

Premesso che l'ATER Venezia – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia è proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Fossalta di Portogruaro, denominato “Villa Mocenigo”; parte dell'immobile è stato oggetto di opere di restauro e destinato a centro servizi per le piccole medie imprese. Allo scopo di promuovere servizi a favore delle piccole e medie imprese è stata costituita una società consortile a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica. Nello statuto della società erano previste, a titolo esemplificativo, attività, quali la gestione di spazi museali, pinacoteche, immobili e aree, attività formativa di animazione, gestione, recupero e restauro, attività didattica e promozionale di iniziative culturali e formative ecc..

Con deliberazione consiliare nr. 63 dd. 25-7-2001, il Comune di San Michele al Tagliamento ha deliberato di sottoscrivere n. 50 quote da L. 100.000 ciascuna, pari a L. 5.000.000, per una percentuale pari al 5% del capitale sociale.

Con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, nonché di procedere alla dismissione delle quote in Rest'Arte Alvisopoli Scarl.

La società è stata successivamente posta in liquidazione a partire dalla data del 13-12-2011 (data di iscrizione nel Registro delle Imprese 9-1-2012).

L'Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento in data 15-1-2013 proponeva agli altri soci l'acquisto delle proprie quote, non ricevendo alcun riscontro.

Nel corso delle assemblee dei soci tenutesi nell'anno 2014 emergeva l'ipotesi di rimessa in bonis della società. Nei confronti di tale ipotesi durante l'assemblea dd. 17-9-2014 il socio Comune di San Michele al Tagliamento esprimeva la propria contrarietà, così come avverso all'ipotesi di ripiano delle perdite (verbale allegato 13).

La procedura di liquidazione appare essere in una fase di stallo ed è aggravata dal decreto ingiuntivo promosso da ATER Venezia – che riveste il duplice ruolo di locatore dell'immobile e socio – nei confronti di Rest'arte Alvisopoli Scarl (decreto ingiuntivo allegato 14); a riguardo, il liquidatore ha ritenuto – in autonomia – di incaricare un legale e di opporsi alla procedura esecutiva.

Il Comune di San Michele al Tagliamento con nota prot. 25142 dd. 28-8-2015 (allegato 15):

- ha chiesto notizie in merito allo stato della procedura di liquidazione ed, altresì, chiarimenti in merito al sostenimento di spese legali che il liquidatore ritiene di dover sostenere per concludere la fase di liquidazione;
- ha ribadito che non intende farsi carico di quota parte delle spese legali discendenti dal procedimento esecutivo succitato, atteso che ciò deriva dalla mancata tempestiva riconsegna dei locali oggetto di locazione, in attesa di definizione di diverso canone da parte della stessa Ater, che, essendo socia di Rest'arte, era ben consapevole della



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

situazione economica e della inattività della stessa, dopo la messa in liquidazione anticipata, evidenziando come il Comune non intenda partecipare al rischio di impresa, oltre al valore della quota conferita, pari ad euro 2.582,28 (50 quote pari ad euro cadauna 51,64, 5% del capitale sociale), così come sancito - per i soci pubblici - dallo statuto della stessa società all'art. 10.

A tale nota, peraltro, il Comune non ha avuto alcun riscontro ed infatti è stato prodotto in tal senso un sollecito con nota prot. 9256 dd. 29-3-2016, allegato 16 (in conseguenza inoltre del mancato riscontro da parte del liquidatore sull'udienza relativa al ricorso sopra descritto, tenutasi in data 4 marzo u.s.).

Nell'occasione si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Androsani
(firmato digitalmente)

Il Sindaco
Pasqualino Codognotto
(firmato digitalmente)

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà n° 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. 0431.516311 - Fax 0431.516312
Web: www.comunesanmichele.it
PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
P.IVA/C.F. 00325190270

Servizio Segreteria AA. GG. e LL.

Tel. 0431.516146 - Fax 0431.516312
E-mail: segreteria@comunesanmichele.it



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 22/04/2016 09:37:05

IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437

NOME: Alessandro Androsani

CODICE FISCALE: IT:NDRLSN54L10A5640

DATA FIRMA: 21/04/2016 14:53:24

IMPRONTA: 35353733336237306636373834623865393732316138643065313832383738353266633765656230